

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 16 settembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 19 legge regionale 25 agosto 1989, n. 15: "Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale".

In precedenza la presente legge era stata modificata dalla legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44.

Legge Regionale 30 agosto 1977, n. 48.

«Norme sull'organizzazione dei servizi del Consiglio Regionale»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Sono istituiti i seguenti servizi del Consiglio Regionale:

- 1) Segretariato generale;
- 2) Legislativo, Documentazione e Biblioteca;
- 3) Amministrazione;
- 4) Personale e Servizi ausiliari.

Sono inoltre istituiti presso la Presidenza del Consiglio:

- a) l'Ufficio cerimoniale e relazioni pubbliche;
- b) l'Ufficio stampa;
- c) *l'Ufficio della Revisione dei Conti.*

(1) Lettera aggiunta dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44.

Articolo 2

I servizi di cui all'articolo precedente sono articolati in uffici il cui rispettivo ambito di attribuzioni e competenze verrà determinato nel regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Il servizio segretariato generale comprende i seguenti Uffici:

- 1) Presidenza ed Affari Generali;
- 2) Assemblea;
- 3) Commissioni;
- 4) Resoconti.

Il servizio legislativo, documentazione e biblioteca si articola nei sottoindicati uffici:

- 1) Studi legislativi;
- 2) Documentazione e informazione;
- 3) Biblioteca.

Il servizio Amministrazione comprende i seguenti Uffici:

- 1) Ragioneria Generale;
- 2) Economato e Provveditorato.

Il servizio personale e servizio ausiliari comprende i seguenti Uffici:

- 1) Personale;
 - 2) Servizi ausiliari.
-

Articolo 3

L'Ufficio di Presidenza, con le modalità previste nel regolamento, assegna e sostituisce, in relazione alle esigenze di funzionamento per ciascun servizio, un coordinatore, scelto tra i responsabili degli Uffici di cui al successivo articolo 4, che abbia almeno otto anni di anzianità nel livello direttivo ed i cui titoli di studio e di servizio attengano alle funzioni da espletare.

Il Segretario generale del Consiglio Regionale, coordinatore del servizio di cui all'articolo 1, può rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, gli atti e contratti posti in essere in esecuzione della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Articolo 4

A ciascun Ufficio è preposto un funzionario direttivo responsabile del ruolo del Consiglio regionale, alla cui nomina si provvede mediante concorso interno per soli titoli, le cui modalità verranno precisate nel regolamento di attuazione previsto dal precedente articolo 2.

Nell'ambito di ciascun Ufficio i rapporti di collaborazione sono fondati sul principio della fungibilità dei dipendenti e sul metodo del lavoro di gruppo.

Articolo 5

Il funzionario coordinatore promuove l'organizzazione e l'efficienza generale del proprio servizio definendo il sistema di integrazione di lavoro e di collegamento tra gli Uffici compresi nel servizio, nonché formulando, d'intesa con gli altri funzionari, i programmi di studio e di ricerca e le relative linee di attuazione. Cura, d'intesa con gli altri coordinatori, i collegamenti tra il proprio e gli altri servizi, promuovendo la formazione di gruppi di lavoro per singole questioni.

I coordinatori sono responsabili nei confronti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del buon andamento dei rispettivi servizi ed uffici.

Articolo 6

E' costituito il Collegio dei coordinatori di cui fanno parte i funzionari preposti ai servizi indicati al precedente articolo 1, nonché i responsabili dell' Ufficio Cerimoniale e Pubbliche relazioni e dell' Ufficio stampa.

Il Collegio, presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale o da un Vice Presidente all'uopo delegato, provvede al coordinamento dell'attività dei servizi.

Articolo 7

Presso la Presidenza del Consiglio Regionale è istituita la Segreteria del Presidente alla quale sono destinati non più di 4 dipendenti, oltre al Segretario particolare, che collaborano allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente.

I Vice Presidenti, i Consiglieri Questori ed i Consiglieri Segretari si avvalgono, per l'assolvimento delle loro specifiche funzioni, di segreterie particolari i cui componenti non possono superare il numero di:

- 3 dipendenti per la Segreteria di ciascun Vice Presidente;
- 1 dipendente per la Segreteria di ciascun Consigliere Questore;

Giunta Regionale della Campania

- 1 dipendente per la Segreteria di ciascun Consigliere Segretario.

Alla assegnazione del personale delle Segreterie particolari provvede l'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione, su richiesta nominativa di ciascun membro interessato, compatibilmente con l'esigenza dei servizi.

Articolo 8

Le norme di cui al I e II comma, all'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, si applicano rispettivamente:

- ai coordinatori dei servizi, al funzionario preposto alla Segreteria del Presidente, ai Segretari particolari ed ai responsabili degli uffici di cui alle lettere a), b) e c), dell' art. 1 della presente legge;

- ai responsabili degli uffici ed agli altri dipendenti delle Segreterie particolari. (1)

E' applicabile, nei confronti dell'altro personale, la disposizione di cui al precitato articolo 12, comma IV.

(1) Comma sostituito dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44.

Articolo 9

Il personale sarà assegnato ai servizi in relazione alle strutture del servizio stesso che saranno determinate con il regolamento di esecuzione della presente Legge.

L'Ufficio di Presidenza provvede all'assegnazione del personale con apposita deliberazione, nei modi previsti dall'articolo 22 della Legge Regionale 16 marzo 1974, n. 11.

L'Ufficio di Presidenza provvede, altresì, alla copertura dei posti riservati ai Gruppi Consiliari, nei limiti numerici stabiliti dalla legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, con apposita deliberazione adottata su designazione vincolante dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Il personale di cui al comma precedente nonché quello destinato agli Uffici previsti dall'articolo 7 della presente Legge, può essere tratto anche dal ruolo della Giunta Regionale con le modalità contemplate dall'articolo 1, comma settimo, della Legge Regionale 16 marzo 1974, n. 11.

Articolo 10

Ai servizi ed Uffici di cui alla presente Legge sono assegnati esclusivamente, entro i limiti delle dotazioni organiche, dipendenti del ruolo del Consiglio Regionale.

Articolo 11

La tabella E/2 bis, allegata alla Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 42, relativa ai contingenti numerici del personale del ruolo separato del Consiglio Regionale, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente Legge.

Articolo 12

La tabella organica del personale della Giunta Regionale, allegata alla Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 42, è incrementata nei rispettivi livelli e nel totale, di tante unità di quante la tabella E/2 bis allegata alla citata Legge risulta diminuita per effetto della nuova dotazione organica del ruolo del Consiglio Regionale.

Articolo 13

Allo scopo di rapportare la consistenza di personale del ruolo del Consiglio Regionale ai contingenti numerici della nuova tabella organica, i dipendenti già in posizione di comando presso il Comitato di Controllo, le sue Sezioni Provinciali ed altri Uffici periferici sono trasferiti nel ruolo della Giunta Regionale, a domanda degli stessi da presentare alla Presidenza del Consiglio Regionale entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Giunta Regionale della Campania

Per le unità che risultassero eccedenti sarà, inoltre, promosso il loro trasferimento d'ufficio, dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta, con le modalità previste dall'articolo 1, comma VI, della Legge Regionale 16 marzo 1974, n. 11.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti avranno comunque decorrenza successiva al primo gennaio 1978. Nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 saranno apportate le conseguenti variazioni ai corrispondenti Capitoli.

Articolo 14

In sede di prima applicazione della presente legge i coordinatori dei servizi ed i responsabili degli uffici sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione Paritetica per il personale.

Tale nomina non costituisce titolo ai fini di eventuali riconferme.

Articolo 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, Il comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1977

Russo

Allegato 1 (1)

Livello direttivo numero dei posti 37;

Livello di Concetto numero dei posti 43;

Livello Esecutivo (appartengono al livello esecutivo i posti di archivista, dattilografo, centralinista telefonico, autista, commesso d' aula in numero non superiore a 8 unità) numero dei posti 46;

Livello Ausiliario (nel livello ausiliario sono compresi i posti di commesso) numero dei posti 10;

Totale posti numero 136.

(1) Allegato sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44.
